



PROVINCIA DI TERAMO

STATUTO

## S O M M A R I O

<b>TITOLO I</b> – Principi generali e programmatici	da art. 1 a art. 8
<b>TITOLO II</b> – Organi elettivi della Provincia	
CAPO I	art. 9
CAPO II – Consiglio Provinciale	da art. 10 a art. 27
CAPO III – La Giunta Provinciale, il Presidente e il Vice Presidente	da art. 28 a art. 38
<b>TITOLO III</b> – Partecipazione dei cittadini	
CAPO I – Forme di partecipazione	da art. 39 a art. 44
CAPO II – Diritto di accesso – Informazione ai cittadini	da art. 45 a art. 47
CAPO III – Cooperazione con la Regione e con gli altri Enti Locali	da art. 48 a art. 53
CAPO IV – Difensore civico	da art. 54 a art. 60
<b>TITOLO IV</b> – Ordinamento finanziario e patrimoniale	da art. 61 a art. 66
<b>TITOLO V</b> – Attività amministrativa	da art. 67 a art. 71
<b>TITOLO VI</b> – Ordinamento degli uffici	
CAPO I – Disposizioni generali	da art. 72 a art. 73
CAPO II – Il Segretario Generale	da art. 74 a art. 77
CAPO III – Personale Dirigente	da art. 78 a art. 83
CAPO IV – Copertura dei posti con contratto	da art. 84 a art. 86
CAPO V – Collaborazioni esterne	art. 87
CAPO VI – Decentramento	da art. 88 a art. 90
<b>TITOLO VII</b> – I servizi pubblici provinciali	
CAPO I – Competenze	art. 91
CAPO II – Forme di gestione	da art. 92 a art. 94
<b>TITOLO VIII</b> – Forme associative e di cooperazione tra Enti	da art. 95 a art. 97
<b>TITOLO IX</b> – Disposizioni finali e transitorie	da art. 98 a art. 99

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### ART. 1

##### (PRINCIPI FONDAMENTALI)

1. La Provincia, Ente locale intermedio fra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. La Provincia di Teramo persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita nel rispetto delle tradizioni delle sue genti e del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Favorisce la partecipazione e promuove la discussione ed il confronto con i Comuni sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi. Garantisce la pubblicità degli atti amministrativi, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni e dei singoli cittadini.
6. Disciplina l'organizzazione delle strutture, finalizzata a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi, basata su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
8. Ispira la propria azione ai principi costituzionali e alle norme internazionali che tutelano i diritti dell'uomo; promuove la cooperazione tra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine l'Amministrazione Provinciale promuoverà la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.
9. Assume iniziative dirette a favorire le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, volte a realizzare i fini indicati nel precedente comma.
10. Persegue le finalità e i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collocata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Unione Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

11. Opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti di produzione di energia elettrica da nucleare, nonché da deposito, gestione e trattamento di rifiuti di centrali nucleari.
12. Assicura i diritti della persona e promuove e favorisce la realizzazione di pari opportunità.
13. Adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.
14. La Provincia di Teramo concorre ad assicurare a tutti uguali condizioni formative, sociali, e culturali. Si adopera per realizzare il più ampio inserimento dei suoi cittadini nel mondo del lavoro, considerato elemento fondante di giustizia e coesione sociale, promuovendo iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione anche attraverso iniziative di integrazione, delle diverse culture e religioni presenti sul suo territorio, che garantiscano le prerogative di ciascuno nell'ambito dei condivisi doveri comuni. Favorisce l'esercizio dei propri diritti per ciascun membro della collettività, promuovendo in particolare la sicurezza ed il benessere dell'infanzia, degli individui disabili e portatori di handicap, degli anziani, e più in generale dei soggetti e delle comunità più deboli.

## ART. 2

### (SEDE E TERRITORIO)

1. La Provincia ha sede nel Comune di Teramo. Gli organi della Provincia, per motivi eccezionali e con proprie determinazioni, possono riunirsi anche in altri comuni del territorio provinciale.
2. Il territorio della Provincia è formato dal territorio dei comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

## ART. 3

### (STEMMA E GONFALONE)

1. La Provincia ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.
2. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

## ART. 4

### (FUNZIONI)

1. Spettano alla Provincia le funzioni attribuite dalla legge dello Stato e dalla Legge Regionale.
2. La Provincia esercita le funzioni che le vengono trasferite o delegate dalla Regione con appositi provvedimenti di legge, a condizione che i relativi oneri siano a totale carico della Regione.
3. La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, in quello sociale, culturale e sportivo, con le forme di gestione previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

## ART. 5

### (LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

1. L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente statuto e con i regolamenti generali della Provincia.
2. L'approvazione e l'entrata in vigore dello statuto sono disciplinati dalla legge.

## ART. 6

### (MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, sono deliberate con le modalità di cui alla legge ed al presente statuto.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio Provinciale non può essere rinnovata se non decorsi almeno sei mesi dalla non approvazione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

## ART. 7

### (REGOLAMENTI)

1. La Provincia emana regolamenti:
  - a) sulla propria organizzazione;
  - b) per le materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto;
  - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge;
  - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte degli organi competenti.
3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
4. L'approvazione dei Regolamenti avviene con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'organo deliberante.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione congiunta con la relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nel caso di urgenza, la deliberazione con annesso regolamento può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.

## ART. 8

### (PROGRAMMAZIONE)

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Procede a verifiche periodiche sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia.
2. Concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale; promuove attività di coordinamento di tutti gli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
3. Predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
  - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
  - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
4. Persegue una attiva tutela ed una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; promuove attività di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali; opera per la protezione della fauna e della flora.
5. Considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressione della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
6. Orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento.
7. Attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioni all'interno del proprio territorio, valorizzandone l'assetto policentrico.
8. Concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative;

promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.

9. Orienta la propria azione, nel settore dei servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, nei limiti della legislazione statale e regionale, ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente e della salute della comunità provinciale ed al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti, anche in collaborazione con gli organismi del Servizio Sanitario Nazionale.
10. Favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi ed occasioni finalizzati al miglioramento della qualità della vita.
11. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, nelle materie di propria competenza, organizzando le informazioni in sistemi concepiti come servizi pubblici, in raccordo anche con altre istituzioni e soggetti sociali, e dedicati, in particolare, al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, al supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.
12. Assicura agli Enti Locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai Comuni di piccole dimensioni.
13. A tal fine, la Provincia istituisce con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei Comuni ed altri Enti Locali, anche in collaborazione con le strutture dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'Università e di altri organismi.

## TITOLO II

### ORGANI ELETTIVI DELLA PROVINCIA

#### CAPO I

##### ART. 9

###### (INDIVIDUAZIONE)

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.

#### CAPO II

### CONSIGLIO PROVINCIALE

##### ART.10

###### (COMPETENZE)

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed adempie alle funzioni specificamente demandategli dal presente statuto e dalle leggi statali e regionali.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite per il funzionamento del Consiglio stesso e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

##### ART. 11

###### (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE)

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio Provinciale avviene nella prima seduta a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
4. La revoca del Presidente del Consiglio Provinciale avviene parimenti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
5. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Provinciale ne assume le funzioni il Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere che ha ottenuto il miglior coefficiente elettorale.



6. L'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale è predisposto dal Presidente del Consiglio Provinciale su richiesta di un quinto dei Consiglieri o del Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
7. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione, con le modalità fissate dai regolamenti, ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, o una Commissione Consiliare Permanente, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

## ART. 12

### (FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO)

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si applica in via generale e fondamentale nell'approvare gli indirizzi generali di governo.
2. Le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo sono inoltre esplicate dal Consiglio nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

## ART. 13

### (CONVALIDA DEI CONSIGLIERI)

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle disposizioni di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

## ART. 14

### (INCARICO ESTERNO DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto dell'ente presso cui rappresentano la Provincia.

## ART. 15

### (TUTELA ED ASSISTENZA PROCESSUALE AI CONSIGLIERI ED AGLI AMMINISTRATORI)

1. La Provincia assicura i Consiglieri e gli Amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
2. La Giunta determina ogni due anni i massimali della polizza.
3. La Provincia assicura l'assistenza e la difesa in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che, in conseguenza di fatti ed atti, non dolosi, connessi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino coinvolti in processi civili o penali, purché non vi sia conflitto di interessi con la Provincia.

## ART. 16

### (DOVERI DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto debitamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
3. I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

## ART. 17

### (POTERI DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa, anche deliberativa, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo.
2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Provinciale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Commissione dei Capigruppo, di cui al successivo art. 20.
4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione ed estrarre copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni nonché di tutti gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione, salvo eventuali casi di esclusione previsti dalla legge, senza alcun onere, ivi compreso il rimborso spese.

## ART. 18

### (ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado civile verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse della provincia e degli enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

## ART. 19

### (GRUPPI CONSILIARI)

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare; con dichiarazione espressa possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri eletti in liste diverse. Ogni Consigliere può far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto.
2. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere.
3. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del capigruppo ed eventualmente del consigliere che lo sostituisce in caso di assenza.
4. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, servizi e mezzi, nei modi stabiliti dal regolamento.

## ART. 20

### (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

1. E' istituita La Conferenza di Capigruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
3. E' convocata altresì su richiesta dei Capigruppo qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri.
4. La conferenza dei capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo o, in caso di impedimento, dai loro delegati. Alla Conferenza è invitato il Presidente della Provincia.
5. Il Presidente del Consiglio provvede alle necessarie convocazioni per:
  - programmare le sedute consiliari ed i lavori delle singole sedute;
  - sottoporre all'esame della Conferenza istanze, petizioni, proposte in materia di competenza consiliare;
  - acquisire il parere della Conferenza su provvedimenti di carattere regolamentare ovvero istitutivi di Commissioni consiliari o attinenti il funzionamento dei gruppi e degli istituti di partecipazione.

## ART. 21

### (CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

1. La Conferenza dei Capigruppo viene convocata con un preavviso di almeno tre giorni.  
In caso di urgenza è ammessa la comunicazione telegrafica e/o a mezzo telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. Qualora la riunione, per eccezionali motivi di urgenza, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente dello stesso ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta.
3. Le sedute non sono di norma pubbliche, tuttavia singole sedute possono tenersi in forma pubblica solo previa, unanime, decisione della Conferenza. Possono essere invitate persone, sia interne che esterne all'Amministrazione, la cui partecipazione sia ritenuta utile per l'assolvimento delle finalità della Conferenza.
4. La seduta è valida quando siano presenti Capigruppo rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La verbalizzazione della seduta è affidata al Segretario o suo sostituto che firma il verbale insieme al Presidente del Consiglio.

## ART. 22

### (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

1. Il Consiglio Provinciale viene convocato in sessioni ordinarie. Può essere altresì convocato nei casi di urgenza.
2. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, fatta eccezione per quelle previste dalla legge.
3. Il Consiglio può adottare deliberazioni munite di pareri obbligatori negativi, purché siano motivate le ragioni per le quali si dissente dai pareri espressi.
4. Le delibere sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
5. I verbali delle adunanze consiliari e le delibere sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Provinciale.
6. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
  - a) coloro che si astengono dal voto;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;Si computano, invece, le schede nulle, le bianche e le non leggibili.
7. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti con le modalità fissate nel regolamento.
8. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, approvato a maggioranza assoluta.
9. Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi reali, senza subire pratiche ostruzionistiche.

10. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) la convocazione del Consiglio Provinciale;
- b) le sedute e la verbalizzazione;
- c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- e) l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa la Commissione di Controllo e Garanzia;
- f) L'istituzione, la competenza, le modalità di funzionamento ed i mezzi dei gruppi consiliari.

#### ART. 23

##### (CONSIGLIERE ANZIANO)

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere con la percentuale di voti più alta; in caso di parità, il più anziano di età.

#### ART. 24

##### (DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale sono presentate personalmente per iscritto ed indirizzate al Consiglio; devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate nelle forme di legge.

Le dimissioni sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro presentazione.

Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse come risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del Testo Unico degli Enti Locali.

#### ART. 25

##### (COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI)

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di commissioni consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata comunque la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.
2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo; ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al gruppo.
3. Il numero delle commissioni, le modalità di funzionamento e l'esercizio delle competenze loro attribuite nonché la pubblicità delle sedute sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
4. Il Consiglio istituisce, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, una Commissione

consiliare permanente avente funzioni di controllo e di garanzia. La presidenza di tale Commissione dovrà essere attribuita ad un Consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.

5. Le commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dal Consiglio provinciale. Ogni commissione elegge al proprio interno un vice presidente, avendo cura che tale incarico sia attribuito ad un componente che sia espressione dei gruppi politici consiliari della minoranza.
6. Le commissioni:
  - a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni. Il parere è di norma espresso su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;
  - b) esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, ovvero anche della Giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
  - c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del Consiglio. Il Presidente procede con le modalità di cui alle disposizioni di legge.
7. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
8. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.
9. Nelle sedute delle commissioni consiliari, possono essere trattati argomenti oggetto di interpellanze, interrogazioni o mozioni.
10. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non sono componenti.

## ART. 26

### (COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI)

1. Il Consiglio Provinciale può costituire commissioni consiliari speciali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per esperire indagini conoscitive ed inchieste ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessità.
2. Le commissioni formulano proposte da sottoporre alla decisione degli organi competenti.
3. Con l'atto costitutivo il Consiglio nomina il Presidente, i membri della commissione ed il segretario e fissa:
  - a) l'oggetto dell'attività della commissione;
  - b) il termine per la formulazione della proposta.
4. La prima riunione della commissione consiliare speciale si tiene nella sede provinciale, le successive sono svolte nel luogo che la commissione riterrà più opportuno.
5. La Commissione è convocata dal suo Presidente ed in caso di impedimento da suo delegato, tramite avviso da recapitare almeno due giorni prima ai componenti la Commissione. Le adunanze della Commissione non sono valide in prima convocazione se non interviene la metà dei componenti ed in seconda convocazione se non interviene un terzo dei componenti.

6. Qualora la commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.

#### ART. 27

##### (GRUPPI DI LAVORO)

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina gruppi di lavoro composti di Consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settore in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

#### CAPO III

##### LA GIUNTA PROVINCIALE, IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

#### ART. 28

##### (PRESIDENTE DELLA GIUNTA)

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra i quali il Vice Presidente.
2. Il Presidente della Provincia, nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione, dà comunicazione delle nomine degli Assessori e del Vice Presidente.
3. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
4. Ciascun Consigliere Provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante la presentazione di proposte di adeguamento, emendamenti o integrazioni, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
5. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente della Provincia della Giunta e dei singoli Assessori.

#### ART. 29

##### (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero di assessori fino ad un massimo di otto, includendo tra questi il vice presidente.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la Giunta il Vice Presidente.

4. Qualora il Vice Presidente sia assente o impedito, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.

#### ART. 30

##### (VICE PRESIDENTE E ASSESSORI)

1. Quando la carica di Vice Presidente o Assessore è assunta da chi è stato eletto Consigliere Provinciale, l'incaricato perde la qualità di Consigliere al momento dell'accettazione della nomina di Assessore.
2. Possono essere nominati componenti la Giunta anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, ed in possesso di comprovata esperienza, competenza e professionalità nella specifica materia di incarico.
3. Il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei componenti la Giunta non Consiglieri nella prima seduta del Consiglio successiva alla loro nomina.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico dei componenti della Giunta nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. Il Vice Presidente e gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e prendere parte alla discussione sugli argomenti da loro relazionati o su cui sono stati interrogati, senza diritto di voto.

#### ART. 31

##### (FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità: tutti gli atti di competenza della Giunta sono adottati esclusivamente dal collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Presidente agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio e di quello relativo alla separazione del ruolo politico da quello amministrativo.
2. La Giunta è convocata dal Presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
4. La Giunta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, delibera a votazione palese ed a maggioranza dei voti.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### ART. 32

##### (DELEGHE AGLI ASSESSORI)

1. Il Presidente ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate



organizzativamente per gruppi di materie.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Presidente uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Presidente può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

#### ART. 33

##### (DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI ASSESSORI)

1. Alla nomina di uno o più Assessori, in sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Presidente della Provincia dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
2. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Provinciale, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Provincia, decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

#### ART. 34

##### (ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA)

1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Esercita le funzioni politico-amministrative che, per legge e per il presente statuto, non sono riservate al Consiglio Provinciale e al Presidente.
3. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente, non oltre il mese di marzo, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, all'amministrazione della Provincia, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Provinciale.
5. Compete, in particolare fra l'altro, alla Giunta:
  - a) la promozione dell'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare sottoponendo al Consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate; gli Assessori partecipano alla discussione sulle materie e sulle questioni di cui sono relatori;
  - b) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni, previo motivato parere del Dirigente responsabile del Servizio;
  - c) i progetti relativi a singole opere pubbliche non aventi carattere di ordinaria amministrazione, compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
  - d) deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzo delle somme prelevate nonché

- i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
- e) organizzare, anche in collaborazione con i Comuni, nei settori indicati nel comma 3, dell'art. 4, iniziative e manifestazioni di rilevante interesse provinciale realizzando direttamente e tramite Comuni e Associazioni il concordato programma di ogni singola manifestazione e iniziativa, anche con l'erogazione di contributi finalizzati, disciplinata da apposito regolamento;
  - f) la vigilanza sugli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dalla Provincia;
  - g) l'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
  - h) l'assunzione di attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - i) la nomina dei Presidenti delle commissioni per i concorsi pubblici;
  - l) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - m) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
  - n) l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale, ove nominato.

#### ART. 35

##### (COMPETENZE DEL PRESIDENTE)

1. Il Presidente quale capo dell'Amministrazione Provinciale sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi provinciali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Ente.
2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle disposizioni di legge nonché quelle stabilite dalle leggi, statali e regionali, dai regolamenti e dallo statuto.
3. Il Presidente, in particolare: emana ordinanze nei casi previsti dalla legge e per l'attuazione dei regolamenti; promuove e conclude gli accordi di programma di cui alle disposizioni di legge sulla base delle deliberazioni dei competenti organi provinciali, sottoscrivendo, in particolare, gli atti relativi alla concessione di pubblici servizi, alla costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi, aziende speciali, istituzioni nonché le convenzioni con altri Enti pubblici.
4. Indice i referendum provinciali.
5. Può nominare e revocare il Direttore Generale o conferire le relative funzioni al Segretario Generale.
6. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

#### ART. 36

##### (GIURAMENTO)

1. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il

giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, così come stabilito dalla vigente normativa.

2. Il Presidente che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto d'ufficio.

#### ART. 37

##### (VICE PRESIDENTE)

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle funzioni previste dall'art.35 e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume le funzioni vicarie del Presidente l'Assessore più anziano di età.

#### ART. 38

##### (INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI)

1. La misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno, potrà essere incrementata o diminuita con delibera rispettivamente di Giunta o di Consiglio.
2. L'amministratore interessato potrà richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

## TITOLO III

### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

#### CAPO I

#### FORME DI PARTECIPAZIONE

##### ART. 39

##### (PRINCIPI)

1. La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici, dello statuto e degli altri atti di carattere generale. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

##### ART. 40

##### (REFERENDUM)

1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale. Il referendum riguarda le problematiche connesse all'esercizio delle funzioni proprie dell'Ente.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) Statuto Provinciale;
  - b) Regolamento del Consiglio Provinciale.
4. Il referendum può essere richiesto da almeno il cinque per cento degli elettori della Provincia, nelle forme previste dalla legge dello Stato, o da almeno cinque Consigli Comunali, rappresentativi di almeno un sesto della popolazione provinciale, con deliberazione conforme.
5. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro sei mesi dalla richiesta.
6. Sulla ammissibilità dello stesso si pronuncia di volta in volta una Commissione, eletta a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.
7. I referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. L'esito del referendum sarà sottoposto all'esame del Consiglio Provinciale.

## ART. 41

### (ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia istanze e petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse i competenti organi della Provincia sono tenuti a dare risposta entro il termine di sessanta giorni.
2. Almeno mille elettori della Provincia, o un Consiglio Comunale, possono sottoporre alla Provincia per l'approvazione proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.
3. Le sottoscrizioni delle proposte sono autenticate a norma di legge.

## ART. 42

### (CONSULTAZIONE DEI CITTADINI)

1. La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi studenti, apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. La Provincia istituisce consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale.
3. La Provincia istituisce il Comitato per le pari opportunità uomo-donna.
4. Apposito regolamento determina il numero delle consulte, il numero delle associazioni e dei loro rappresentanti che vi fanno parte, le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse.

## ART. 42 bis

### (CONSIGLIERE AGGIUNTO RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI)

Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita istituzionale dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità provinciale dei cittadini stranieri residenti nel territorio, è istituita la figura del Consigliere aggiunto rappresentante degli immigrati.

Ai fini del presente articolo, sono da considerare immigrati i cittadini stranieri maggiorenni, muniti di regolare permesso o titolo di soggiorno, che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che risiedono in uno dei Comuni della Provincia di Teramo da almeno 24 mesi.

Ai fini dell'elettorato passivo, potranno presentare le candidature per l'elezione alla carica di Consigliere aggiunto gli stranieri che risiedono in uno dei comuni della Provincia da almeno 24 mesi.

Il Consiglio definisce con Regolamento le modalità di elezione del predetto Rappresentante.

Il Consigliere Aggiunto è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari permanenti con diritto di parola e senza diritto di voto.

Partecipa altresì alle riunioni della Giunta Provinciale ogni qual volta lo riterrà opportuno il Presidente della Provincia.

E' eletto in concomitanza con le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Provinciale ed il suo mandato termina allo scadere di quest'ultimo.

In caso di cessazione o decadenza per qualsiasi motivo, si procederà alla surroga con il primo dei non eletti avente diritto.

## ART. 43

### (LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

1. La Provincia valorizza libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso, riconoscendole quali interlocutori nella attività amministrativa dell'Ente.
2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al Presidente, il quale provvede direttamente, o tramite l'Assessore delegato in relazione alla materia, a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. E' facoltà del Consiglio e della Giunta chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve essere reso, decide l'organo richiedente.
4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia dà atto dei pareri richiesti nonché dei pareri resi e delle osservazioni formulate e, in ordine agli stessi, esprime la propria valutazione.
6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse. L'iscrizione avviene a domanda delle singole Associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purchè svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro. Le stesse dovranno essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta. Ulteriori criteri saranno disciplinati dal regolamento.
7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei modi di cui al punto 2 dell'articolo 42, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di comune interesse, composti da rappresentanti dell'Ente e delle associazioni interessate.
8. La Provincia può affidare a singole forme associative, compiti di pubblico interesse, nel campo sociale, culturale, turistico e sportivo, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

## ART. 44

### (PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento.
3. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, con le modalità previste dall'apposito Regolamento, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento stesso.
4. La Provincia deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
5. Il regolamento disciplina, altresì, le forme di partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
6. Con norme regolamentari viene realizzato l'adeguamento ai principi generali ed alle disposizioni della Legge 27/07/2000, n. 212.

## CAPO II

### DIRITTO DI ACCESSO - INFORMAZIONE AI CITTADINI

#### ART. 45

##### (DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento.
2. Chiunque, in base al regolamento, può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento, salvo il rimborso delle spese per estrazione di copia degli atti.

#### ART. 46

##### (DIRITTO DI INFORMAZIONE)

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura stabile e professionalmente qualificata.

#### ART. 47

##### (ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

1. La Provincia riconosce alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio provinciale, il diritto di informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

### CAPO III

#### COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

##### ART. 48

###### (I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE)

1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e le Autonomie Locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.
2. A tal fine la Provincia:
  - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
  - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.
3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni e le loro forme associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del piano Territoriale di Coordinamento.
4. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni.
5. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni.

##### ART. 49

###### (CONFERENZA DEI SINDACI)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.
2. Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della provincia, la



Conferenza sarà costituita solo dai Sindaci delle zone interessate.

#### ART. 50

##### (POTERI DI INIZIATIVA DEI COMUNI)

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del potere di iniziativa dei Comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.

#### ART. 51

##### (PROVINCIA E COMUNITA' MONTANE)

1. La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.
2. La Provincia può delegare alle Comunità Montane funzioni strettamente connesse con i compiti ad esse affidati dalla legislazione statale e regionale.
3. Al fine di garantire il coordinamento delle varie attività, la Provincia istituisce la Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.

#### ART. 52

##### (ACCORDO DI PROGRAMMA)

1. Il Presidente della Provincia promuove gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione ed il coordinamento degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni comunque coinvolte.
2. Il Presidente della Provincia partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione, dagli altri Enti Locali e dalle altre Pubbliche Amministrazioni.

#### ART. 53

##### (ACCORDO ORGANIZZATIVO)

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la Regione, con gli Enti Locali e con le altre Amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Con le convenzioni di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.

CAPO IV  
DIFENSORE CIVICO

ART. 54

(ISTITUZIONE E FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico quale garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Provinciale.
2. Il difensore civico opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.
3. Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarità, negligenza, inerzia, omissioni, illegittimità nell'attività di competenza della Provincia, nonché dei suoi Enti, Aziende, Istituzioni, delle Società a partecipazione provinciale e delle Imprese private concessionarie di pubblici servizi.
4. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
5. Egli è scelto tra i cittadini residenti nella provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa.

ART. 55

(ELEZIONE)

1. Il difensore civico, che dura in carica cinque anni e non è rieleggibile, è eletto dal Consiglio Provinciale tra gli iscritti nelle liste elettorali della provincia, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio Provinciale secondo la formula prevista dalle disposizioni di legge.

ART. 56

(INELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA' - DECADENZA - REVOCA)

1. Non può essere nominato difensore civico:
  - a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
  - b) chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Abruzzo, di

Consigliere Provinciale, Comunale e Circoscrizionale degli Enti della Regione Abruzzo o che sia componente dei relativi organi esecutivi;

- c) colui che abbia partecipato quale candidato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali;
  - d) che ricopra o abbia ricoperto cariche di dirigente di partito negli ultimi cinque anni;
  - e) i ministri di culto;
  - f) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituzioni e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Provinciale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - g) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti con l'Amministrazione Provinciale;
  - h) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
  - i) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretario Provinciale o Dirigenti della Provincia.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
  3. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione della maggioranza dei due terzi del Consiglio Provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
  4. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio Provinciale.
  5. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio Provinciale è convocato per procedere alla elezione del successore. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alla accettazione delle dimissioni o alla presa d'atto della causa che ha determinato la cessazione dell'incarico.

#### ART. 57

##### (INDENNITA' DI FUNZIONE)

1. Al difensore civico spetta una indennità di funzione stabilita in conformità all'art.60.

#### ART. 58

##### (MODALITA' DELL'INTERVENTO)

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità.
2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio può:
  - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;
  - b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

- c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento, allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
- e) prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
- f) presentare note e chiedere di essere udito dagli organi di controllo per prospettare profili di legittimità in ordine all'esercizio del controllo stesso.

#### ART. 59

##### (RELAZIONI)

1. Il difensore civico riferisce al Consiglio Provinciale, non oltre il mese di marzo di ogni anno, con apposita relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici. Il Presidente informa a sua volta la Commissione dei Capigruppo e la Giunta sul contenuto delle relazioni, entro trenta giorni dalla ricezione.

#### ART. 60

##### (ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO)

1. Il Consiglio Provinciale, con proprio regolamento, individua la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale, nonché l'indennità di funzione spettante al difensore civico.
2. I Comuni della provincia possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico Provinciale previa convenzione che regoli altresì i rapporti finanziari.

TITOLO IV  
ORDINAMENTO FINANZIARIO  
E PATRIMONIALE

ART. 61

(DEMANIO E PATRIMONIO)

1. La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. I beni patrimoniali della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dai competenti organi dell'Ente.
4. Il Consiglio Provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni, in conformità alla legge.

ART. 62

(FINANZA)

1. La Provincia ha autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma che esercita in conformità ai principi dettati dalle disposizioni di legge e secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti.

ART. 63

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. La Provincia delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Abruzzo.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### ART. 64

##### (REGOLAMENTO DI CONTABILITA')

1. Il regolamento di contabilità disciplina il sistema contabile e la gestione del patrimonio, rendendo possibile la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede la raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi.
3. Il regolamento si conforma ai principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.

#### ART. 65

##### (REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI)

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti prescrive gli elementi indicati nelle disposizioni di legge e prevede la scelta del contraente nel modo più opportuno e trasparente, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

#### ART. 66

##### (REVISORI DEI CONTI)

1. I revisori dei conti sono eletti in base alle prescrizioni di legge.
2. I revisori dei conti relazionano al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo. Della relazione viene rimessa copia al Presidente ed ai capigruppo insieme alla proposta di conto consuntivo.

## TITOLO V

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### ART. 67

##### (TENUTA DELL'ALBO PRETORIO)

1. La Provincia tiene nella propria sede centrale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che almeno la prima facciata dell'atto (contenente la data, il numero e l'oggetto) sia facilmente leggibile e deve avere la durata minima di 15 giorni.
3. Il Segretario Provinciale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

#### ART. 68

##### (SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA)

1. La Provincia informa la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità.
2. La Provincia svolge la sua azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### ART. 69

##### (CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE)

1. La Provincia al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dai propri regolamenti.
2. E' istituito il nucleo di valutazione. La nomina e la revoca dei componenti del nucleo di valutazione e la disciplina delle relative attività, sono stabilite in apposito regolamento.

#### ART. 70

##### (ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO)

1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti della Provincia, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

#### ART. 71

(PARERE DEL DIRIGENTE DI RAGIONERIA)

1. Il parere del dirigente di ragioneria, previsto dalle disposizioni di legge, non è richiesto quando l'atto non comporti alcuna spesa e non può produrre effetto alcuno sul bilancio.



TITOLO VI  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  
CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 72

(ORGANIZZAZIONE GENERALE)

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali è stabilita con apposito regolamento che, tenuto conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, si informa ai criteri fissati dalla legge e dallo Statuto.
2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, ove nominato, e gli stessi o, altrimenti, tra il Segretario Provinciale e gli stessi.
3. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione è attribuita ai dirigenti.
4. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi della Provincia e delle sue istituzioni, nonché, dall'applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente secondo il principio della democrazia organizzativa.
5. L'Amministrazione Provinciale favorisce l'acquisizione e l'arricchimento della professionalità dei propri dipendenti.

ART. 73

(REGOLAMENTO DEL PERSONALE)

1. Il regolamento del personale disciplina:
  - a) le strutture organizzative della Provincia;
  - b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della responsabilità dei medesimi;
  - c) i ruoli organici, la loro consistenza, in ciascuna categoria e le relative aree di attività;
  - d) i profili professionali ricompresi in ciascuna categoria e le relative aree di attività;
  - e) i criteri per la selezione e la valutazione dei candidati per l'accesso all'impiego;
  - f) i criteri per la formazione professionale e la qualificazione ;
  - g) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - h) le responsabilità dei dipendenti;
  - i) particolari forme di organizzazione del lavoro e la durata massima dell'orario giornaliero;

- l) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione alla effettuazione di prestazioni in favore di altri enti pubblici;
  - m) le modalità per la designazione, all'inizio di ogni anno, del dipendente che, in rappresentanza del personale, compone la commissione di disciplina, in modo da assicurare che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore;
  - n) il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Provinciale e dei dirigenti;
  - o) le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La dotazione organica della Provincia costituisce allegato al Regolamento del personale e viene sottoposta a verifiche ed aggiornamenti periodici.
  3. L'organizzazione e la gestione del personale tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

## CAPO II

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### ART. 74

##### (IL SEGRETARIO GENERALE)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi della Provincia, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

#### ART. 75

##### (FUNZIONI)

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario Generale sovrintende alle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale.
3. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne.
4. Formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
5. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

6. Presiede le commissioni di concorso per la nomina dei Dirigenti della Provincia, ove non sia nominato il Direttore Generale.
7. Il Segretario Generale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, unitamente ai Dirigenti, risponde funzionalmente al Presidente ed alla Giunta Provinciale del buon andamento degli uffici, in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
8. Il Segretario Generale roga i contratti della Provincia, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

#### ART. 76

##### (IL VICE SEGRETARIO)

1. La Provincia ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l'Ufficio di Segreteria Generale. Coadiuvando il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie con particolare riguardo a quelle previste dall'art.75, comma 2. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Segretario Generale nei casi di assenza, impedimento e di vacanza.

#### ART. 77

##### (OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Il Segretario ed il Vice Segretario Provinciale hanno l'obbligo di astenersi quando ricorra una delle ipotesi previste dalle disposizioni di legge.

### CAPO III

#### PERSONALE DIRIGENTE

##### ART. 78

###### (DIRETTORE GENERALE)

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.
3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che può precedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario Provinciale, sentita la Giunta Provinciale.

##### ART. 79

###### (FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE)

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
2. Egli in particolare esercita, fra l'altro, le seguenti funzioni:
  - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
  - c) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra i Dirigenti responsabili dei Servizi;
  - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti responsabili dei Servizi;
  - e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale, sentita la Giunta Provinciale e nel rispetto del vigente Regolamento in materia;
  - f) riesamina annualmente, sentiti i Dirigenti responsabili dei Servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
  - g) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Dirigenti responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria

curata dal servizio competente;

3. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.

## ART. 80

### (DIRIGENTI)

1. I Dirigenti sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
2. I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.

## ART. 81

### (FUNZIONI DEI DIRIGENTI)

1. I Dirigenti, preposti agli uffici ed ai servizi, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi, realizzano gli obiettivi indicati dagli organi della Provincia in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione, secondo i principi di imparzialità e trasparenza, assicurando la legalità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei regolamenti di cui alle disposizioni di legge.
2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, oltre le attività di direzione, studio, ricerca, espletamento incarichi speciali, consulenza, coordinamento, vigilanza e controllo della struttura cui sono preposti, ai Dirigenti, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici loro affidati, sono demandati tra l'altro e in particolare i seguenti compiti:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - b) la presidenza delle commissioni di concorso, su designazione della Giunta, di norma per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa anche l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
  - g) tutti i provvedimenti connessi ai poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in tema di prevenzione e repressione delle violazioni nelle materie di competenza dell'Ente;

- h) le attestazioni e le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i) la pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Presidente e dal Direttore;
  - l) la trasmissione al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  - m) la autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario, alle ferie, ai recuperi, alle missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale e dal Presidente;
  - n) la promozione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
  - o) l'emanazione di atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo;
  - p) l'emanazione di circolari esplicative, di leggi e regolamenti.
3. I Dirigenti possono delegare alcune delle funzioni sopra descritte al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
  4. I Dirigenti, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati dall'Amministrazione.
  5. Il Presidente può delegare ai dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

## ART. 82

### (AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI)

1. I Dirigenti espletano le proprie funzioni con piena autonomia di direzione e di decisione tecnica.
2. I Dirigenti sono responsabili dell'attività degli uffici cui sono preposti, della gestione delle risorse umane e strumentali ad essi affidate e del perseguimento degli obiettivi assegnati e ne rispondono dinanzi al Direttore Generale ove quest'ultimo sia stato nominato dal Presidente.
3. La disciplina della responsabilità gestionale dei Settori o Dipartimenti è demandata al regolamento di cui alle disposizioni di legge.

## ART. 83

### (CONFERENZA DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI)

1. E' istituita la conferenza del Direttore Generale, ove nominato e dei Dirigenti, presieduta dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente.
2. La conferenza ha funzioni propositive, di indirizzo e consultive volte a dare unitarietà all'azione amministrativa ed a favorire l'esercizio dell'attività di coordinamento del Direttore Generale.
3. La conferenza si riunisce ogni volta che lo richieda il Direttore Generale o almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento del personale.
5. Le funzioni del Direttore Generale, ove non nominato, sono esercitate dal Segretario Generale dell'Ente

#### CAPO IV

#### COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO

##### ART. 84

##### (PREVISIONE)

1. La copertura dei posti dei responsabili della qualifica dirigenziale può avvenire mediante contratto.

##### ART. 85

##### (REQUISITI SOGGETTIVI)

1. Sono richiesti i requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per l'età.

##### ART. 86

##### (DURATA E RINNOVO)

1. Il contratto ha la durata massima del mandato amministrativo.

## CAPO V

### COLLABORAZIONI ESTERNE

#### ART. 87

##### (RINVIO AL REGOLAMENTO)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste e non previste nell'organico della Provincia, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
  - a) la durata;
  - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
  - c) la natura privatistica del rapporto.

## CAPO VI

### DECENTRAMENTO

#### ART. 88

##### (PRINCIPI)

1. La Provincia attua il decentramento degli uffici e dei servizi allo scopo di avvicinarli ai cittadini e consentire loro di rivolgersi agli uffici della Provincia per il disbrigo delle pratiche amministrative.

#### ART. 89

##### (MEZZI)

1. La Provincia può avvalersi delle strutture di altri Enti, previa intesa e stipula di convenzioni o accordi di programma, con ciascuno di essi.
2. Gli accordi di cooperazione previsti dal precedente comma vengono stipulati in base ad uno schema tipo da approvarsi dai competenti organi.

#### ART. 90

##### (CIRCONDARI)



1. La Provincia può istituire i circondari in base a quanto previsto da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Con tale regolamento dovranno essere definiti gli ambiti territoriali dei circondari, la organizzazione degli uffici e le particolari forme di partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale in materia di circondario, con apposito regolamento può essere istituita l'assemblea dei Sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, ed è prevista la nomina di un Presidente del circondario, indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Sindaci, che sia componente del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al circondario. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status di Presidente del Consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

## TITOLO VII

### I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

#### CAPO I COMPETENZE

##### ART. 91

##### (SERVIZI PROVINCIALI)

1. La Provincia provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno le caratteristiche indicate nelle disposizioni di legge.
2. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali.
3. Spetta al Consiglio Provinciale individuare i servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
4. Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del Consiglio Provinciale.

#### CAPO II FORME DI GESTIONE

##### ART. 92

##### (RINVIO)

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dalle disposizioni di legge.
2. La scelta della forma è deliberata dal Consiglio sulla base di approfondita valutazione di tutti gli elementi atti a consentire la decisione più opportuna in termini di buon andamento del servizio ed economicità della spesa.

##### ART. 93

##### (NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI E DURATA IN CARICA)

1. I rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, sono designati e nominati con atto motivato del Presidente della Provincia. Possono essere revocati con atto motivato del Presidente della Provincia per gravi ragioni connesse all'esercizio delle funzioni.
2. I candidati debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Provinciale ed una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.
3. Detti rappresentanti durano in carica per la stessa durata del Consiglio Provinciale. Le loro

funzioni si intendono prorogate nei limiti e nei termini previsti dalla legge sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi.

4. La Provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi, negli Organismi Collegiali, negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

#### ART. 94

##### (ISTITUZIONI)

1. La delibera istitutiva individua la competenza della istituzione.
2. Non possono essere costituite più istituzioni con competenza su materie tra loro affini.
3. Il Consiglio di Amministrazione della istituzione è composto dal Presidente e da quattro componenti, di cui due riservati alle minoranze, eletti dal Consiglio Provinciale fuori del proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.
4. Il regolamento, i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed i programmi delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati, nel corso di una apposita sessione che precede quella dedicata all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diverse da quelle innanzi elencate devono comunque essere trasmesse alla Provincia.
5. Il regolamento di contabilità della Provincia detta le norme per il coordinamento delle attività e dei bilanci della Provincia e delle istituzioni.
6. Il regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione e sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne struttura e funzionamento dell'istituzione.

## TITOLO VIII

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### ART. 95

##### (COLLABORAZIONE E CONVENZIONI)

1. La Provincia collabora con lo Stato, con la Unione europea, con la Regione, con i Comuni e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità provinciale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

#### ART. 96

##### (RINVIO)

1. La Provincia si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma, previsti dalle disposizioni di legge, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri enti.

#### ART. 97

##### (CONSORZI)

1. Il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
2. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 98

(CONTROLLO)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale e regionale.

ART. 99

(NORMA TRANSITORIA)

1. Fino alla rivisitazione ed adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto, da effettuarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore, trovano applicazione gli attuali regolamenti dell'Ente, salvo quanto previsto dalla legge. Non si applicano le singole disposizioni in contrasto con i principi generali della legge o dello Statuto.